



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Verbale n.2/08

Seduta del 29 gennaio 2008

CONFERENZA UNIFICATA
(art. 8 D. Lgs. 28 agosto 1997, n.281)

Sessione straordinaria

Il giorno **29 gennaio 2008**, alle ore **15,25** presso la **Sala riunioni di via della Stamperia 8**, in Roma si è riunita la **Conferenza Unificata** (convocata con nota prot. n. 424/08/2.17.4.19 del 25 gennaio 2008 ed integrata con nota prot.470/08/2.17.4.19 del 28 gennaio 2008) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) **Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008. (POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITÀ SPORTIVE)**
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 2) **Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, 244 (legge finanziaria 2008). (POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE)**
Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett.b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, **LANZILLOTTA**¹; il Ministro dello sviluppo economico, **BERSANI**; il Ministro delle politiche giovanili e attività sportive, **MELANDRI**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **LETTIERI**; il Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, **MARCHETTI**; il Sottosegretario agli affari regionali, **COLONNELLA**;

per le Regioni e Province autonome:

i Presidenti delle Regioni: Emilia Romagna, **ERRANI**;

gli Assessori delle Regioni: Calabria, **CERSOSIMO**; Liguria, **MORCHIO**; Marche, **GIACCAGLIA**; Abruzzo, **BIANCHI**; Emilia Romagna, **BISSONI**; Umbria, **RIOMMI**;

per le Autonomie locali:

il Vice Presidente della Provincia di Roma, **ROZZO**;

l'Assessore del Comune di Roma, **TOUADI**;

Svolge funzioni di Segretario, **BUSIA**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni.

Partecipa alla seduta il Segretario della Conferenza Stato-Città, **CARPINO**.

¹ Il Ministro Lanzillotta è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Il **Ministro LANZILLOTTA** pone all'esame il **punto 1)** dell'o.d.g., che reca: "Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008."

Il **Presidente ERRANI** comunica l'avviso favorevole della Conferenza delle Regioni e Province autonome sulla formulazione del testo dell'intesa, concordata in sede tecnica.

Il **Vice Presidente ROZZO** comunica l'avviso favorevole dell'UPI e dell'UNCHEM.

L'**Assessore TOUADI** comunica l'avviso favorevole dell'ANCI.

Pertanto la **Conferenza Unificata**

- **SANCISCE LA SEGUENTE INTESA tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:**

Art. 1

1. La presente intesa, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi e gli strumenti richiamati nell'Intesa del 14 giugno 2007 di cui alle premesse, stabilisce, per gli anni 2008 e 2009, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;**
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;**
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.**

Art. 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

3. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo di cui ai programmi attuativi del QSN e con gli ulteriori documenti di



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

programmazione nazionale e regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Giovani di cui alle premesse.

4. I Quadri Strategici degli Accordi di Programma Quadro già condivisi tra le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive in attuazione dell'articolo 3 dell'Intesa del 14 giugno 2007 costituiscono l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ.

5. La stipula dell'Accordo di programma quadro costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse del Fondo.

6. Le risorse non attribuite alle Regioni e alle Province autonome, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro nei tempi indicati nei rispettivi quadri strategici, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, verranno prioritariamente destinate al finanziamento degli interventi indicati nella sezione programmatica degli Accordi già sottoscritti alla stessa data o degli atti integrativi degli stessi, in proporzione alle risorse già assegnate, in base ai criteri di ripartizione adottati.

7. Le Regioni, nella predisposizione degli Accordi di Programma Quadro, assicurano la consultazione delle rispettive ANCI ed UPI regionali.

Art. 3

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro,

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto delle iniziative finanziate nella precedente annualità, di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani, nei documenti di programmazione attuativi del Quadro Strategico Nazionale e negli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale.

Art.4

1. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 2 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 3 assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

(All. 1)

Il Ministro LANZILLOTTA pone all'esame il punto 2) dell'o.d.g., che reca: "Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)."



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Il **Ministro MELANDRI** precisa che il testo dell'intesa deve essere integrato all'articolo 3, comma 1, lett. b) con l'inserimento dopo le parole: "Per la costituzione e le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva" delle seguenti: "anche in relazione e a supporto dell'attività del Comitato per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva" previsto dal decreto-legge n. 28 del 2003 sulla sicurezza negli stadi.

Inoltre, evidenzia che le Regioni hanno fatto pervenire la richiesta di due modifiche relative agli articoli 2 e 3, proposte che, tenuto conto della loro accoglibilità, sono state recepite nella nuova formulazione del testo dell'intesa.

Il **Presidente ERRANI** chiede conferma circa la corrispondenza degli emendamenti inseriti nel testo dell'intesa con quelli richiesti dalle Regioni in un documento, che consegna. (All. 2A).

Il **Ministro MELANDRI** conferma l'accoglimento delle richieste emendative delle Regioni relative all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Il **Presidente ERRANI**, con riferimento al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b): "Le risorse di cui al comma 1, punto a) sono ripartite secondo i criteri che saranno stabiliti previo accordo nelle sedi istituzionali", chiede di sostituire "nelle sedi istituzionali" con la seguente formulazione: "nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", motivando tale richiesta con la necessità di identificare puntualmente la sede di concertazione dei criteri di riparto nell'organismo rappresentativo delle Regioni, trattandosi di riparto deciso dalle Regioni medesime, evitando il carattere di ambiguità della previsione dovuto alla numerosità delle sedi istituzionali.

Fa presente che, in relazione alla citata previsione dei criteri di riparto, le Regioni sono disponibili all'inserimento nel testo dell'intesa della seguente formulazione: "...previo accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", che è da ritenere prioritariamente necessario per il successivo esame in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Comunica, infine, che viene presentata anche una richiesta di modifica della Provincia autonoma di Bolzano di inserire una precisazione sulla procedura di erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano della quota parte del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) che, però, non è condizionante il conseguimento dell'intesa,

Il **Ministro Melandri** dichiara che la proposta delle Regioni in merito al riparto delle risorse può trovare accoglimento.

Il **Vice Presidente ROZZO** comunica l'avviso favorevole dell'UPI e dell'UNCHEM.

L'**Assessore TOUADI** comunica l'avviso favorevole dell'ANCI.

Pertanto la **Conferenza Unificata**

- **SANCISCE LA SEGUENTE INTESA tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 1

1. La presente intesa stabilisce:

- a) le finalità dei progetti per lo sport di cittadinanza, come descritte al successivo articolo 2;
- b) la misura delle quote del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui alle premesse, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività promosse dalla Amministrazione Centrale, dalle Regioni e dalle Province Autonome e dal sistema delle autonomie locali, ed i criteri di impiego di tali quote;
- c) le modalità e gli strumenti per la comunicazione di informative sui progetti finanziati dal Fondo e sulla loro attuazione.

Art. 2

1. Il Fondo per lo sport di cittadinanza costituisce strumento per il riconoscimento del valore sociale della pratica sportiva ed è destinato a finanziare i progetti volte a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza ed a favorire la pratica sportiva per tutte e per tutti.

2. Si intendono per progetti di "Sport di cittadinanza" quei progetti afferenti l'attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa organizzata per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
- b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
- c) promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;
- d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;
- e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
- f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
- g) promuovere ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

Art. 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 il Fondo è destinato:

- a) nella misura del 50% a favore delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione di progetti nell'ambito della programmazione regionale;
- b) nella misura del 50% per l'attuazione di progetti di valenza nazionale e per la costituzione e per le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva. Nell'ambito di tale misura una quota del 10% è destinata annualmente, con appositi atti di intesa istituzionale, all'attuazione di progetti di cui al precedente articolo 2



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

proposti dalla rappresentanza dei Comuni e delle Province. Per la costituzione e le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva, anche in relazione e a supporto dell'attività del Comitato per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, sono stanziati 1 milione di euro per il 2008, 2,5 milioni di euro per il 2009 e 2,5 milioni di euro per il 2010.

2. Le risorse di cui al comma 1 punto a) sono ripartite secondo i criteri che saranno stabiliti previo accordo tra Regioni e Province autonome.

3. Al fine di favorire la complementarietà e la migliore integrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie e nel raggiungimento degli obiettivi indicati, le Amministrazioni individuano meccanismi di comunicazione relativi all'andamento delle iniziative nazionali, regionali e/o locali da attuarsi con il finanziamento del Fondo.

Art. 4

1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sono proposti dalle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con finalità di carattere prevalentemente sportivo.

2. Potranno essere finanziate iniziative a carattere nazionale proposte da soggetti diversi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, sempreché pienamente coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, per un ammontare complessivo non superiore al 3% della quota nazionale.

(All. 2)

Il Ministro LANZILLOTTA dichiara, infine, chiusa la seduta alle ore 15,30.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe BUSIA

IL PRESIDENTE
On.le Prof.ssa Linda LANZILLOTTA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

DISTINTA DEGLI ALLEGATI:

Punto 1

All.1 Rep. n.13/CU del 29.1.2008

Punto 2

All.2A documento Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

All.2 Rep. n.12/CU del 29.1.2008